Circolare (Funzione pubblica) 20 febbraio 1992, n. 85749/10.0.343/B: *Legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica – Art. 7: valutazione del servizio militare nel settore pubblico ai sensi dell'art. 20 della legge 24.12.1986, n. 958* (trasmessa con C.M. n. 77 del 13.3.1992 Ministero P.I.).

L'art. 7 delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, dispone in materia di valutazione del servizio militare contemplata dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Tale ultima normativa prevede che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico».

A causa di una non agevole interpretazione di tale disposizione per quanto concerne in particolare l'individuazione dell'ambito dei destinatari, il beneficio della valutazione del servizio militare non ha, in via generale, trovato effettiva applicazione.

A tale esigenza ha intesto corrispondere l'art. 7 della legge n. 412/1991 che fornito – attraverso i tre commi che lo costituiscono – una definitiva linea interpretativa.

In particolare il comma 1 ha precisato che «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonché quello prestato successivamente».

Il comma 2 ha invece un fine di salvaguardia nel senso che ha mantenuto inalterata la disposizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, ai fini del computo, agli effetti di quiescenza per il personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dei periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati da valutare indipendentemente dall'epoca nella quale sono stati prestati, a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958/1986, con effetto dalla data di entrata in vigore di tale legge e conoscere a carico della predette casse pensioni.

Infine con il comma 3 è stato espressamente disposto che «gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza».

Allo scopo di rendere uniforme l'applicazione del riconoscimento del beneficio di cui trattasi nell'ambito del settore del pubblico impiego, questo Dipartimento, sentiti i Ministeri della difesa e del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – IGOP, ritiene di fornire, ai sensi e agli effetti dei poteri di indirizzo e di coordinamento previsti dall'articolo 27 della legge quadro del 29 marzo 1983, n. 93, alcune generali direttive alle quali le amministrazione interessate dovranno responsabilmente conformarsi nell'adottare i provvedimenti di rispettiva competenza nei confronta i del dipendente personale che abbia titolo alla corresponsione del beneficio, sia agli effetti economici che ai fini previdenziali.

A) *Soggetti destinatari*

Destinatari del beneficio di cui trattasi sono tutti i pubblici dipendenti in posizione di ruolo, incluso il personale non appartenente ai comparti di contrattazione collettiva individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la cui assunzione sia avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e che abbiano ultimato il servizio militare dopo la predetta data.

Pertanto, come si evince chiaramente dal contenuto dell'art. 7, co. 1, della citata legge n. 412/1991, non rientrano fra i destinatari del beneficio tutti quei pubblici dipendenti che hanno concluso la prestazione del servizio militare in epoca antecedente al 30 gennaio 1987.

B) *Oggetto della valutazione*

In base al combinato disposto dall'art. 20 della legge n. 958/1986 e dell'art. 7 della L. n. 412/1991, devono essere computati, a domanda, e limitatamente alla effettiva durata, esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30.1.1987) e quelli prestati successivamente a tale data.

C) *Modalità secondo le quali deve avvenire la valutazione – Adempimenti preliminari*

Come si è già evidenziato, i periodi di servizio militare indicati nella lettera B), vanno computati nei confronti del personale indicato nella lettera A) sia per quanto concerne l'inquadramento economico che per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

A tale scopo si rende necessario che il dipendente personale, che si trovi nelle condizioni poste dall'art. 7, comma 1, della legge n. 412/1991, presenti, entro il termine ritenuto più congruo dalle stesse amministrazioni – sempre che non abbia già provveduto in tal senso – un'apposita domanda con la quale fornisce all'ufficio competente tutti gli elementi utili concernente il periodo di servizio militare in corso alla data del 30 gennaio 1987 o quello prestato nei tempi successivi, in stretta connessione con la loro effettiva durata.

Gli elementi forniti dovranno essere ovviamente comprovati dalla prescritta certificazione rilasciata dall'autorità competente (quale ad esempio il foglio di congedo illimitato), indicando nella stessa domanda se tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione di appartenenza.

In ogni caso il dipendente potrà produrre, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la prescritta dichiarazione sostitutiva.

D) *Computo ai fini dell'inquadramento economico*

Per quanto concerne le modalità di attribuzione del beneficio, occorre rammentare che tutte le categorie di personale del pubblico impiego erano provviste, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, di un sistema di progressione economica articolato in classi stipendiali ed aumenti periodi biennali al cui interno il personale veniva inquadrato sulla base dell' anzianità di servizio. Con il riconoscimento del servizio miliare di leva «a tutti gli effetti per l'inquadramento economico», il legislatore ha pertanto equiparato tale presta-

zione, beninteso ai soli fini economici, ad anzianità di servizio laddove questa, secondo quanto previsto dagli specifici ordinamenti in vigore in materia di trattamento economico, sia utile al conseguimento di incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianità.

Ciò posto, è necessario considerare che mentre per talune categorie di dipendenti (personale di magistratura, docenti e ricercatori universitari, dirigenti civili statali e categorie collegate ed equiparate, medici e veterinari appartenenti all'area medica del comparto del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il preesistente sistema di progressione economica ha continuato ad operare anche dopo la data di entrata in vigore della richiamata legge n. 958/86; per altre categorie di personale gli automatismi stipendiali hanno cessato di operare dal 1° gennaio 1987, data dalla quale è stata istituita dai relativi accordi contrattuali la retribuzione individuale di anzianità.

Pertanto, per le categorie di personale provviste di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto mediante anticipazione della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione di un numero di mesi pari alla effettiva durata del servizio militare di leva, con conseguente riflesso sugli eventuali successivi automatismi annessi alla posizione rivestita all'atto della nomina.

Analogo criterio va seguito per il personale del comparto scuola per il quale il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ha previsto nelle tabelle A e B allegata a tale decreto del Presidente della Repubblica un particolare tipo di progressione economica articolata in posizioni stipendiali ed indennità di funzione conseguibili al maturare di una determinata anzianità.

Per quanto riguarda, invece, le categorie del personale che non godono più di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto, sotto forma di retribuzione individuale di anzianità, mediante attribuzione all'atto della nomina di una somma pari a tanti ventiquattresimi, quanti sono i mesi di servizio militare di leva effettivamente prestato, dell'importo annuo lordo previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali per il biennio 1°.1.1987-31.12. 1988.

Ovviamente tale soluzione riveste comunque carattere di temporaneità in quanto per i periodi successivi al biennio 1°.1.1987-31.12.1988, in assenza di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di servizio non può farsi luogo – ai fini dell'inquadramento economico – al riconoscimento dei periodi di servizio militare, salvo quanto potrà essere previsto dai successivi accordi.

E) *Computo ai fini previdenziali*

Per la valutazione del servizio militare di leva ai fini previdenziali (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio ed altre analoghe indennità di fine rapporto previste per i dipendenti pubblici), si precisa che gli interessati debbono produrre alle competenti gestioni, tramite l'amministrazione di appartenenza, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento gratuito del servizio stesso, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 o prestato successivamente.

Conseguentemente, per effetto della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 412/1991, resta immutata, nei confronti del personale che ha prestato servizio militare anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, la disciplina che stabilisce il riscatto, ai fini previdenziali, del predetto servizio.

F) *Personale non destinatario dell'art. 20 della legge n. 958/1986 – art. 7, comma 3, della legge n. 412/1991.*

L'art. 7, co. 3, della legge n. 412/1991 stabilisce che: «gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite coni futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza».

Con tale disposizione il legislatore, una volta individuato con il comma 1 il personale avente diritto al beneficio previsto dall'art. 20 della L. n. 958/1986, nonché, per converso, quello escluso dal beneficio stesso, ha previsto, per quest'ultimo, le modalità di recupero dei maggiori trattamenti di attività e di quiescenza eventualmente in godimento, allo scopo di eliminare una palese ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale, parimenti non destinatario della normativa dinanzi menzionata, nei cui confronti il beneficio in parola non ha trovato applicazione.

In particolare, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991 (31.12. 1991) l'eventuale maggiore trattamento mensile di attività in godimento per effetto della valutazione del servizio militare di leva cessa di essere corrisposto dal mese di gennaio 1992. Con la stessa decorrenza va rideterminato anche il trattamento di pensione mensile per il personale che sia cessato dal servizio nel periodo compreso tra le date di entrata in vigore delle leggi n. 958/1986 e n. 412/1991 (30.1.1987 – 31.1.1991).

Relativamente, invece, alle maggiori somme già erogate nel suddetto periodo a titolo di trattamento sia di attività e sia di pensione, queste saranno riassorbite, mediante conguaglio, con i futuri miglioramenti di attività e di pensione eventualmente spettanti, con esclusione di quelli dovuti per adeguamento al costo della vita.

Considerata la natura di erogazione «una tantum» del trattamento di fine servizio, le liquidazioni a tale titolo già corrisposte alla data del 31.12.1991, sebbene determinate sulla base della maggiore anzianità relativa alla valutazione del servizio militare, restano definitivamente acquisite.

Infine, per le eventuali riliquidazioni del trattamento di fine servizio successive alla data del 31.12.1991, la relativa rideterminazione va effettuata sulla base del trattamento di attività spettante senza tenere conto della maggiore anzianità conseguente alla valutazione del servizio militare.